



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 434 del 21/05/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale dipendente d.ssa C.R. - Atto di Citazione RG n. 1989/11 – Trib S. Maria C.V. _ Rif. Int. Affari 30/2011

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale dipendente d.ssa C.R. - Atto di Citazione RG n. 1989/11 – Trib S. Maria C.V. _ Rif. Int. Affari 30/2011

Direttore UOC AFFARI LEGALI

Premesso:

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che

Determinazione Dirigenziale

comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”

- **che**, ai sensi dell'art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

“1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;
- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:

a) “assistenza indiretta”, ovvero sia il “rimborso” degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;

Determinazione Dirigenziale

Dato atto:

- che l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera .

Verificato

- che la dott.ssa C.E. (matr. 200839 - cessato in data 14/11/2006), dirigente medico presso questa Azienda, comunicava in data 29/04/2011 (nota prot. n. 5606) di essere coinvolta, con altri, nel giudizio RG n. 1989/11, incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V., comunicando di aver nominato, quale proprio difensore, l'avv. Paolo Barbiero, con studio in via Genovesi, n. 40, Alvignano (CE);
- che, con nota acquisita al prot. n. 5717 del 02/05/2011, questa AORN comunicava alla Compagnia Europe Assistance Italia la notifica dell'atto di Citazione in argomento, corredata dall'istanza dei medici coinvolti, al fine dell'attivazione della copertura assicurativa in virtù della polizza di Assicurazione Tutela Legale n. 18179;

Considerato

- che tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 1903/2019 con cui il Giudice adito rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite;
- che questa AORN, ai sensi della polizza di Assicurazione Tutela Legale n. 18179, inviava nota alla Compagnia Europe Assistance Italia, con invito alla liquidazione di tutte le parcelle dei legali dei medici coinvolti;
- che con mail del 04/12/2019, la Compagnia Europe Assistance Italia negava la liquidazione in forza della prescrizione ex art. 2952 c.c.;
- che con le note acquisite al prot. nn 22745 del 24/07/2020 e 23327 del 30/07/2020 questa Azienda si opponeva alla richiamata prescrizione da parte della Compagnia, comunicando di intraprendere azioni giudiziarie nel caso di perdurare del diniego della stessa;
- che con nota acquisita al prot. n. 238360 del 05/08/2020, la Compagnia Europe Assistance Italia non accoglieva le eccezioni mosse da questa AORN, confermando l'archiviazione della posizione;

Considerato, altresì

- che con determina n. 632/2020, questa AORN liquidava 3 medici coinvolti nel giudizio in argomento per la somma complessiva di € 15.091,68 cadauno (€ 10.343,00 oltre accessori), in applicazione dei

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

parametri economici di cui alla Deliberazione n. 89/2014 e dei criteri di cui al DM vigente (DM 55/2014 - Valore Causa indeterminabile – complessità media – tariffario medio), riservando alla stessa azione di regresso nei confronti della Compagnia Europe Assistance Italia in forza della polizza Tutela Legale n. n. 18179;

- che col medesimo provvedimento si specificava che i dott.ri C.R. e C.G. non avevano ancora prodotto richieste di rimborso per le parcelle emesse dai rispettivi legali per l'attività resa nel giudizio in argomento;
- con determina n. 811/2020, questa AORN liquidava il dott.re C.G. per la somma di € 4.527,51, in applicazione dei parametri economici di cui alla Deliberazione n. 89/2014 e dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, del DM vigente (DM 55/2014 - Valore Causa indeterminabile – complessità media – tariffario medio), riservando alla stessa azione di regresso nei confronti della Compagnia Europe Assistance Italia in forza della polizza Tutela Legale n. n. 18179;
- che, pertanto, resta da liquidare la posizione relativa alla dott.ssa C.R.;

Preso e dato atto:

- Con PEC del 08/02/2021, il legale nominato dalla dott.ssa C.E. avv. Paolo Barbiero inviava istanza di rimborso della parcella di € 10.343,00 oltre accessori, per l'importo complessivo di € 12.437,00 per l'attività resa nel giudizio in argomento;

Ritenuto:

- di dover, dunque, provvedere, in ossequio al CCNL, al rimborso di € 12.437,00 in applicazione dei parametri economici di cui alla Deliberazione n. 89/2014 e dei criteri di cui al DM vigente, così da evitare le conseguenze pregiudizievoli determinate da un'azione giudiziaria del summenzionato legale nei confronti dell'AORN, riservando alla stessa azione di regresso nei confronti della Compagnia Europe Assistance Italia in forza della polizza Tutela Legale n. n. 18179;

Specificato, altresì

- **che** restano ad esclusivo carico dei dipendenti le eventuali ulteriori somme reclamate dai professionisti incaricati per lo stesso titolo;
- che la pretesa economica dei legali eccedente l'importo liquidato da questa AORN sarà a carico del proprio cliente;

Considerato

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al *"Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."*

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- Liquidare a titolo di rimborso in favore della dott.ssa C.E. (matr. 200839 - cessato in data 14/11/2006) la somma complessiva di € 10.343,00 oltre accessori, per la prestazione professionale resa dall'Avv. Paolo Barbiero nel Giudizio in premessa descritto, previa produzione di fatture quietanzate, documento di identità ed IBAN intestato al medico;
- Specificare che restano ad esclusivo carico della d.ssa C.E. le eventuali ulteriori somme reclamate dai professionisti incaricati per lo stesso titolo;
- Specificare che questa AORN si riserva azione di regresso nei confronti della Europe Assistance Italia, Compagnia che assicurava con polizza di tutela legale i medici dell'Azienda e che ha negato la liquidazione delle summenzionate parcelle;
- Far gravare la spesa della somma complessiva di € 12.437,00 sul conto economico n° 8020202010 – “oneri da cause civili” autorizzando a tal fine l'Unità Operativa Complessa Gestione Economica Finanziaria all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento;
- Trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Economica Finanziaria, per quanto di competenza;
- Onerare la UOC GEF di trasmettere alla UOC Affari Legali i mandati di pagamento nonché gli atti di quietanza ai fini dell'azione di recupero da intraprendere nei confronti della Europe Assistance.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Avv. Chiara Di Biase

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione Assistenza legale dipendente d.ssa C.R. - Atto di Citazione RG n. 1989/11 – Trib S. Maria C.V. _ Rif. Int. Affari 30/2011

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €12.437,00

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 19/05/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri